

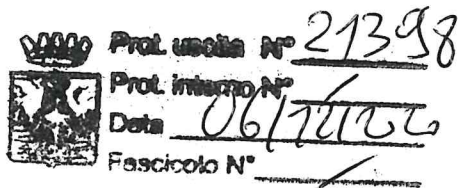


COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454

www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it



ORIGINALE
Ordinanza N. **484**
In data **06/12/2020**

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente di apertura dei cimiteri comunali di Bagnara Centro e Solano Inferiore con decorrenza dal 07 dicembre 2020 in via cautelare dalle ore 7,30 alle ore 12,30 tutti i giorni comprese domeniche e festivi ai sensi del DPCM del 04/12/2020 e del Decreto del Ministero della Salute 27/11/2020;

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"». (20A06768) (G.U. Serie Generale n.301 del 04-12-2020) ed in particolare l'art. 2 cui è stata ricompresa la nostra Regione quale zona a "rischio arancione";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296 all'allegato 2 contempla la Regione Calabria tra i territori a cui applicare lo scenario di criticità "Zona Arancione", prevedendo pertanto l'applicazione delle misure non più stringenti previste dal precedente DPCM;

Ritenuto che l'attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee

precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto pertanto necessario adottare, le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 demandate ai Sindaci nel rispetto delle disposizioni normative statali e regionali richiamate quali misure necessarie volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede nazionale, tenuto conto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Considerato che il Sindaco nel rispetto delle normativa statali e regionali pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei numerosi casi di positività che hanno interessato anche i cittadini del Comune di Bagnara Calabria, che nello specifico, alla data attuale, ha comportato l'emanazione di provvedimenti di misura cautelare di isolamento domiciliare per molti concittadini;

Atteso quindi che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune, non potendo garantire presidi sull'intera estensione delle strutture nel limitare l'accesso con adeguati strumenti, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e con gli obiettivi dei D.P.C.M. sopra citati ed in particolare dell'ultimo del 03.12.2020 in vigore dal 04.12.2020;

Ravvisata la necessità di dover intervenire, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati a contrastare e prevenire il propagarsi dell'epidemia da COVID-19 tra la cittadinanza, nello specifico predisporre l'apertura dal 7.12.2020 nei cimiteri comunali solo dalle ore 7,30 alle ore 12,30 in esecuzione delle disposizioni del nuovo DPCM e fino a nuove disposizioni;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

ORDINA

L'apertura al pubblico dei Cimiteri comunali di Bagnara Centro e Solano Inferiore dal 07 Dicembre 2020 solamente dalle ore 7,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni lavorativi e festivi, fino a nuove disposizioni, nel rispetto del DPCM del 04/12/2020 e Decreto del Ministero della Salute 27/11/2020 considerate le misure meno stringenti previste dall'ultimo D.P.C.M. quale zona arancione per la Calabria rispetto alla zona rossa del precedente D.P.C.M. in funzione delle esigenze di contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid -19;

Restando confermati i servizi essenziali per tutta la giornata, quali quello di trasporto, ricevimento e tumulazione delle salme, ammettendo altresì esclusivamente la presenza contestuale, per l'estremo saluto, dei soli familiari più stretti;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sul sito web e i canali social

dell'Ente al fine di rendere massima diffusione della stessa. La stessa potrà essere aggiornata qualora si rendesse necessario a seguito di nuova valutazione circa la situazione epidemiologica regionale e nazionale.

Di trasmettere copia della presente ordinanza per le rispettive competenze:

- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria.
- al Commissariato di PS- Villa San Giovanni;
- alla locale stazione dei Carabinieri di Bagnara Calabria;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
- al Corpo Polizia Municipale di Bagnara Calabria
- al custode dei Cimitero Comunale Centro e Cimitero di Solano Inferiore
- al Responsabile UOC 7.

Si dà atto che il mancato rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, comporterà le sanzioni da € 400,00 a € 1.000,00 in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art.14 dell'Ordinanza del P.G.R. n. 80/2020.

AVVERTE CHE:

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 in premessa citato;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 06/12/2020



Il Sindaco
Rag. Gregorio/Giuseppe Frosina

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Frosina", written over the printed name of the Mayor.